



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 10/04/2018

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento tramite cessione di quote dello stipendio, stipulato nell'ottobre 2004 ed estinto anticipatamente nel novembre 2013, il ricorrente si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario affinché dichiari l'intermediario tenuto alla restituzione degli oneri anticipati e non goduti, oltre gli interessi legali; in particolare, chiede:

- € 193,86 per commissione bancaria;
- € 1.116,37 per commissione intermediazione;
- € 178,44 per premi polizza vita;
- € 119,48 per premi polizza rischio perdita d'impiego;
- € 41,77 "a titolo di restituzione integrale dell'addebito eseguito a titolo di compenso per estinzione anticipata".

In sede di controdeduzioni, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando che:

- per la commissione di intermediazione, è stato già abbuonato in conto estintivo l'importo di € 24,00;
- relativamente alla commissione bancaria, ne è manifesta la natura *up front*; in ogni caso, l'unico soggetto legittimato ad una eventuale restituzione sarebbe la società erogante il finanziamento, della quale parte resistente è soltanto la mandataria;



- per i premi assicurativi, la compagnia assicurativa, già prima che fosse formulato reclamo, ha provveduto al rimborso di € 100,21. In ogni caso la pretesa per il residuo non può essere ad essa rivolta, in quanto priva di legittimazione passiva. In relazione a quanto precede, la resistente chiede al Collegio di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

1. Occorre rilevare che il ricorrente ha prodotto soltanto la prima pagina del contratto di finanziamento, recante indicazione delle voci di costo, mentre mancava l'allegato contenente le condizioni generali di contratto, sicché non si è rinvenuto nella documentazione allegata al ricorso nessuna ulteriore descrizione delle voci di costo. Non è stato quindi consentito procedere all'analisi di dette voci e di verificarne le causali, al fine della qualificazioni in termini di *up front* o *recurring*. Il Collegio ha quindi ritenuto di trovarsi nell'ipotesi di cui al Collegio di coordinamento che, con decisione n. 7716/17, si è così pronunciato: "se non è contestata la esistenza del contratto o la sua estinzione, ma manca il conteggio estintivo oppure la documentazione del contratto medesimo è incompleta di guisa che non è possibile procedere all'analisi delle clausole e al calcolo esatto delle commissioni da rimborsare, la produzione incompleta del relativo documento può essere sanata assegnando un termine (tendenzialmente, al ricorrente) per integrare la produzione in modo da consentire al Collegio decidente di esaminare e valutare la clausola medesima (integrazione non necessaria se sia invece pacifico il tenore della clausola) e quindi procedere al calcolo consequenziale delle somme dovute a rimborso". In relazione a ciò, nel corso della riunione del 24 gennaio 2018, questo Collegio, ritenutane la necessità, ha invitato il ricorrente a fornire copia del contratto comprensiva della descrizione delle specifiche voci di costo. Il ricorrente, con nota del 31 gennaio 2018, ha trasmesso copia del contratto di finanziamento e delle condizioni generali relative al contratto medesimo. Da tale documentazione si deduce che la commissione bancaria e quella di intermediazione sono da considerarsi *recurring*, alla luce della sintetica descrizione delle due voci riportata nelle condizioni generali di contratto.

2. Avviando quindi la verifica alla luce della documentazione ottenuta, occorre occuparsi anzitutto della doppia carenza di legittimazione passiva lamentata da parte resistente. Circa la presunta carenza di legittimazione passiva, legittimazione che andrebbe invece riconosciuta alla società mandataria, nei termini in cui la solleva l'intermediario, il Collegio non può che richiamare quanto ha già avuto molte occasioni di affermare sul punto e cioè che trattasi di eccezione infondata e perciò immeritevole di accoglimento, "in quanto la conclusione del rapporto di finanziamento per il tramite di società mandataria del finanziatore impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti, di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest'ultima. Né può essere accolta la domanda subordinata di rivalsa nei confronti dei soggetti che il resistente ritiene legittimati al rimborso delle pertinenti voci. Osta a ciò l'elementare rilievo della inammissibilità nel procedimento di fronte all'ABF della proposizione di domande riconvenzionali nei confronti di altri intermediari, essendo lo stesso concepito a legittimazione 'disuguale' quale strumento di tutela del solo cliente nei confronti di questi (tra le tante, v. la decisione di questo Collegio n. 5389/2013)": così la decisione n. 6047/2014.

3. In ordine al secondo profilo, cioè all'eccezione circa il presunto difetto di legittimazione passiva per la richiesta di restituzione *pro quota* del premio assicurativo, il



Collegio conferma l'impossibilità di accoglierla richiamando quanto ha già avuto modo di affermare con decisione n. 5566/2015: "quanto al premio assicurativo, va, *in limine*, rigettata l'eccezione di parte resistente sulla asserita sua carenza di legittimazione passiva ex art. 22 legge n. 221/2012 (di conversione del d.l. n. 179/2012), atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati) quanto piuttosto sull'esercizio dell'eventuale azione di regresso. Precisato questo, è appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato, polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincronicamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico-sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. (...) Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro e così via. (...) In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvercano puntuale riscontro nell'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento" (in senso conforme v. anche la decisione n. 6047/2014, cit.).

4. Acquisito il diritto del ricorrente a vedersi restituire la quota di premi non maturata, il Collegio deve soffermarsi sulle commissioni reclamate, richiamando la natura *recurring* già dimostrata. Ciò posto, tenuto conto che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta in corrispondenza della 104ma rata di rimborso; che, sulla base del conteggio estintivo risulta retrocesso l'importo di € 24,00 (per ristoro commissioni); che la compagnia di assicurazione ha versato al ricorrente la somma di € 100,21 (per premio rischio vita) e che detta somma non può essere considerata esaustiva, atteso che è stata calcolata con un criterio di rimborso che il cliente non ha preventivamente accettato, con reviviscenza del criterio lineare; che deve applicarsi per il calcolo di tutti gli importi il criterio lineare; il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto ai seguenti importi per i seguenti titoli:

commissione bancaria	€ 193,87
commissione intermediazione	€ 1.116,38
oneri assicurativi rischio vita	€ 178,44
oneri assicurativi rischio impiego	€ 115,88
per la somma complessiva di € 1.604,57 oltre interessi legali dalla data del reclamo.	

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.604,57, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO